



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 08 febbraio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale della **SAFTI SRL**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui agli artt. 4 e 24 Legge 223/91.

Sono presenti:

- Per la SOCIETÀ, Roberta Nunziati, assistita da Paola Fabbrini di Confindustria Firenze;
- Per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina;
- Per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico.

La O.S. UILTuCS UIL Naz.le, benché formalmente convocata, risulta assente.

PREMESSO CHE

- la Società, che svolge attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di articoli di abbigliamento ed accessori - in data 25.07.11 ha avviato per il tramite di Confindustria Firenze, procedura di mobilità per la cessazione di attività dei punti vendita di Monza Brianza, Bergamo, Brescia, Milano, Pistoia, Roma e Chieti;
- con successiva nota del 12.09.11 (prot. 748 del 20.09.11) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale, richiedendo la convocazione in sede ministeriale al fine della prosecuzione del confronto tra le Parti;
- questo Ministero ha, pertanto, convocato con nota del 29.09.11 (prot. 1609) le Parti interessate alla riunione del 12.10.11, che, tuttavia, su richiesta congiunta di Confindustria Firenze e della O.S. Filcams Cgil, veniva rinviata a data da stabilirsi, dichiarando le Parti la necessità di procrastinare tale incontro essendo ancora in corso il confronto tra le Parti;
- con successiva nota trasmessa in data 05.01.12 Confindustria Firenze, in nome e per conto della propria associata, ha comunicato che, in esito agli incontri proseguiti in sede sindacale, le Parti

hanno convenuto di accedere al trattamento di Cigs per cessazione di attività, richiedendo, pertanto, la convocazione in sede ministeriale;

- con nota del 23.01.12 (prot. 1832) il Ministro ha convocato le Parti alla riunione del 02.02.12, rinviata alla data odierna (nota prot. 2848 del 03.02.12);
- in esito al presente incontro, le Parti hanno convenuto sulla necessità di fruire di un percorso di CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività, in un arco di tempo di 24 mesi.

VISTO

che la Società in oggetto, inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio", ha occupato, nel semestre precedente all'avvio della citata procedura, una media superiore a 50 dipendenti.

CONSIDERATO

l'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, prorogato per il 2012 dall'art. 33, co. 23 della L. 183/11 (Legge di stabilità 2012), il quale prevede la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle aziende commerciali con più di 50 dipendenti, nel limite di spesa fissato a carico del Fondo per l'Occupazione.

CONSIDERATO

l'art. 33, comma 23, della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che ha rifinanziato gli interventi previsti dal D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e s.m.i., ai sensi del quale è prevista, nel caso di cessazione di attività, la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituiscono parte integrante.

1. CIGS BIENNALE PER CESSAZIONE ATTIVITA'.

- a) La Società presenterà - al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro - istanza di concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività** - ai sensi della normativa suindicata - per la durata di **24 mesi**, a decorrere dal 13 febbraio 2012, per un numero massimo di **28 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale in forza ai punti vendita di Monza Brianza, Bergamo, Brescia, Milano, Pistoia, Roma e Chieti, ad esclusione di n. 4 lavoratori con contratto di apprendistato, per i quali le Parti hanno convenuto, con separato accordo governativo, il ricorso al trattamento di Cig in deroga.
- b) I lavoratori verranno gradualmente sospesi in **CIGS a zero ore senza rotazione**, a fronte della progressiva chiusura dei relativi punti vendita.
- c) La Società richiederà all'Inps il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, a fronte dell'impossibilità ad anticipare.
- d) Il **Piano di gestione degli esuberanti**, da attuarsi nel corso dei 24 mesi di CIGS, prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:

- Compatibilmente con le esigenze organizzative tecniche e produttive della Società, sarà offerta ai lavoratori posti in CIGS la possibilità di ricollocazione presso altri punti vendita dell'Azienda.
- La Società si attiverà al fine di richiedere finanziamenti per percorsi formativi ai Fondi interprofessionali cui aderisce.
- Mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come di seguito specificato.

2. MOBILITÀ INCENTIVATA CON IL CRITERIO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- e) Al fine di favorire la ricollocazione del personale, le Parti convengono, altresì, come ulteriore strumento di gestione degli esuberanti, che, nel corso del periodo di fruizione della CIGS, potranno essere collocati in mobilità - con corresponsione di incentivi all'esodo, come previsti in separata intesa sindacale - esclusivamente quei lavoratori che manifesteranno la volontà di non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal riguardo, le Parti concordano, pertanto, che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il 12 febbraio 2014, termine di scadenza della Cigs biennale.
- f) Le Parti convengono, inoltre, di incontrarsi a livello territoriale, su richiesta di una delle stesse, al fine di monitorare l'andamento della CIGS, nonché l'attuazione del piano di gestione degli esuberanti.

La Società si impegna ad attuare il Piano di gestione degli esuberanti. Le Parti concordano che le misure suindicate siano idonee a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS (dal 13 febbraio 2012 al 12 febbraio 2013) la gestione positiva di almeno il 30 % del personale dichiarato in esubero (pari a 9 lavoratori). Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento della CIGS. La Società prevede, inoltre, che gli strumenti sopra individuati potranno consentire, nel corso degli ulteriori 12 mesi di CIGS (dal 13 febbraio 2013 al 12 febbraio 2014), la gestione dei lavoratori ancora in esubero.


Si precisa che il secondo anno di CIGS potrà essere concesso nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in attuazione della Legge di Stabilità.

Le Parti prendono atto, altresì, che la concessione della seconda annualità di Cigs è subordinata alla proroga anche per l'annualità 2013 di quanto disposto dall'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 e la procedura di mobilità di cui alla Legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

Munziati

Giuliano

Francesco Petrelli